



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4236 del 2017, proposto dalla dott.ssa Maria Pennica, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

Regione Siciliana, Ministero della Salute, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Assessorato Regionale alla Salute, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Francesca Cannici, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Trigona, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Oliveti in Roma, via Cunfida N°20;

per la riforma

sella sentenza non definitiva del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione III *quater*, n.5997/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto dell' Assessorato della Salute della Regione Siciliana, n. 3 del 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 5 del 29 aprile 2016, che approva ed emana il bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato "deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all' art. 2, comma 3 prevede che " i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, /et . c), prima della data di inizio del Corso;
- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia relativo agli anni 2016/2019, ove esistente;
- del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;
- del Bando di Concorso del Ministero della Salute " Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale" , pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare ai ricorrenti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Ministero della Salute e di Francesca Cannici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti su delega di Girolamo Rubino, Giovanni Trigona e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La controversia riguarda il concorso pubblico per l'ammissione di 80 medici al corso triennale di formazione in medicina generale della Regione Sicilia relativo al triennio 2016-2019 di cui al Decreto Dirigenziale n. 1930 del 10 ottobre 2016.

1.1.Tra i requisiti d'ammissione v'era anche quello del conseguimento dell'abilitazione medica entro il termine di scadenza del bando che, nel caso, scadeva il 29 aprile 2016.

2. Alcuni aspiranti, tra cui l'odierna appellante, dott.ssa Maria Pennica, hanno impugnato tale clausola, ed avendo conseguito l'abilitazione prima delle prove scritte hanno chiesto al Tar l'ammissione con riserva. Il Tar Lazio l'ha concessa con ordinanza n. 4880/2016.

3.Molti di questi medici hanno superato le prove e si sono collocati utilmente in graduatoria. Ciò nonostante hanno comunque impugnato la graduatoria di merito laddove essi risultavano inseriti "con riserva".

4.La dott.ssa Pennica non ha invece superato le prove (si è collocata al 111° posto) e non ha impugnato la graduatoria.

5.Il TAR Lazio, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata ha: 1. per i medici inseriti in graduatoria, disposto l'integrazione del contraddittorio; 2. per la

dott.ssa Pennica dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale nella quale è stata collocata in posizione non utile.

6. Avverso la citata sentenza ha proposto appello la dott.ssa Pennica. La medesima ha essenzialmente dedotto che a seguito di scorrimento l'amministrazione l'ha ammessa ("definitivamente" nella tesi dell'appellante) alla frequenza del corso, sicchè, diveramente da quanto affermato dal giudice di prime cure, non v'era interesse ad impugnare la graduatoria in quanto non concretamente lesiva.

7. La causa è stata discussa all'udienza camerale del 31 agosto 2017, fissata per la delibazione della domanda cautelare, ed in quella occasione trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 cpa, previo avviso alle parti.

8. Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato. La sopravvenuta ammissione al corso per effetto di scorrimento (circostanza in fatto non contestata) mantiene vivo l'interesse a coltivare il ricorso avverso la clausola del bando che richiedeva il conseguimento dell'abilitazione ante scadenza. Sicchè anche per dell'appellante appare necessario, in riforma di quanto deciso dal primo giudice, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, secondo le modalità già stabilite in prime cure per gli altri ricorrenti che hanno superato la prova di ammissione all'esito dell'ammissione con riserva.

9. Avuto riguardo alla peculiarità della questione ed all'evoluzione del giudizio appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, con le modalità e secondo quanto già stabilito in prime cure per gli altri ricorrenti che si sono utilmente collocati in graduatoria.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO